

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18123 Anno 2021

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: DE MASI ORONZO

Data pubblicazione: 24/06/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 9939-2017 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, elettivamente domiciliato  
in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria  
della Corte di Cassazione rappresentato e  
difeso dall'avvocato LAURA LA MONACA;

- **ricorrente** -

**contro**

BUFFA PIETRO;

- **intimato** -

2021

2719

avverso la sentenza n. 3632/2016 della  
COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il

20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 21/04/2021 dal  
Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

### **RILEVATO che**

Il Comune di Palermo propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3632/01/1, depositata il 20/10/2016, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che ha accolto l'appello, proposto da Pietro Buffa, avverso la decisione di primo grado che aveva disatteso la tesi del contribuente secondo la quale, ai fini del pagamento della TARSU, i locali adibiti a rimessa pubblica non sono idonei a produrre rifiuti in misura tale da giustificare la tariffa applicata dal Comune di Palermo, per l'anno 2011, potendo trovare applicazione la giurisprudenza che ritiene esenti da imposta i box privati, in ragione della sporadicità della presenza umana.

Il Giudice di appello, in particolare, ha rilevato che "l'autorimessa pubblica viene utilizzata solo ed esclusivamente per il parcheggio e custodia delle auto, in cui la presenza umana è sporadica durante la giornata e si protrae per pochissimo tempo", per cui "l'attività di parcheggio ha la stessa potenzialità a produrre rifiuti in tutto analoga a quella di un << box-locale di sgombero >>, donde la disapplicazione, ai sensi dell'art. 7, co. 5, d.lgs. n. 546 del 1992, della "delibera di giunta che ha stabilito le tariffe".

Il contribuente è rimasto intimato.

### **CONSIDERATO che**

Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36, d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. n.4 e 118 disp. att., giacché la sentenza impugnata è affetta da nullità per assoluta mancanza di motivazione stante la pedissequa adesione della CTR alla tesi sostenuta dal contribuente.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63, d.lgs. n. 507 del 1993, giacché la sentenza della CTR si pone in palese contrasto con la regola generale secondo cui sono soggetti passivi dell'imposta tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale e che i casi, tassativamente previsti, di non sottoposizione alla TARSU devono essere allegati e provati dal contribuente.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, giacché la CTR non ha considerato che il potere di disapplicazione, da parte del giudice tributario, del regolamento tariffario adottato dall'ente impositore non consente l'applicazione alle autorimesse della diversa tariffa prevista per i box-locali di sgombero.

La prima censura è infondata in quanto la sentenza di appello non è completamente priva di esposizione delle considerazioni che hanno indotto la CTR a disattendere quelle, di segno contrario, svolte dal Comune di Palermo, visto che esplicita il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni che è quello della ritenuta illegittimità della differenziazione, sotto il profilo tariffario, delle "autorimesse pubbliche" rispetto "ai box -locali di sgombero", e ciò "in considerazione della dichiarata e non contestata attitudine a produrre rifiuti" delle predette tipologie di immobili.

Le restanti censure, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connesse, sono invece fondate e meritano accoglimento.

Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ed ai sensi del successivo comma 2, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

L'art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.

Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 17622/2016, n. 6710/2014, Sez. 5, Sentenza n.11351/2012, n. 17703/2004).

Il contribuente, difatti, è tenuto, in base all'art. 70 del medesimo decreto, a presentare al comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili, " denuncia unica" con l'indicazione dei dati prescritti, avente "effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate", dovendo, in caso contrario, "denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione" rilevante (Cass. n. 16858/2014, n. 14469/2014, n. 3772/2013, n. 775/2011).

Questa Corte ha avuto occasione di precisare che, "Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage Cass. n. 1711 del 2017, richiamando Cass. civ. Sez. VI-5, n. 33/15 (conf. Cass. un. 18022/13 e 17634/04) ha ritenuto che «in virtù del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, arti. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione». (Cass. n. 27630/2020), ed ancora, che "mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell'abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo (anche dalla Tari, a mente dell'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013), nell'ipotesi di garage siti all'interno di locali è applicabile la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell'immobile. L'art. 65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nello stabilire che la tassa "può" essere commisurata a determinati parametri — quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento —, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell'equità contributiva, ossia della legittimità dell'atto amministrativo. Perciò non è priva di logica giuridica l'affermazione secondo cui i garage sono soggetti a tarsu "... perché anche i garage producono rifiuti apprezzabili."(Cass. n. 4961/2018, n. 11351/2012).

Come è stato opportunamente evidenziato dalla Corte, "L'applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU, infatti, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, in quanto lo stesso legislatore, con l'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507

del 1993, ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all'attività economica concretamente svolta all'interno dell'immobile". (Cass. n. 5358/2020).

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all'esenzione dalla TARSU dell'area coperta destinata ad "autorimessa pubblica", in forza della sola allegazione di parte circa la equiparabilità di detta destinazione a quella dei "box -locali di sgombero", superando attraverso l'art. 7, co. 5, d.lgs. n. 546 del 1992, l'esercizio legittimo, da parte del Comune, della discrezionalità riservata dalla legge all'ente impositore, nella fissazione delle tariffe, e comunque nel proporre per gli immobili di cui sopra un sostanzialmente identico trattamento tariffario, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte (Cass. n. 17622/2016, 17623/2016 e 1711/2017) e, quindi, va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va senz'altro rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 29629620120012830149000 per TARSU 2011.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese del merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del merito e condanna l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettarie spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.